

STATUTO

IL PONTE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FISCAGLIA FE VIA ZAPPELLI 3

Numero REA: FE - 192282

Codice fiscale: 01724110380

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-05-2007 - Statuto completo	2
--	---

relativi importi nelle casse sociali; pertanto il capitale iniziale sottoscritto e versato ammonta ad €. 1.080 (milleottanta).

Articolo 8

I soci costituenti, ai sensi degli articoli trentadue e seguenti dello statuto sociale, convengono:

- che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione - munito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - composto di 5 (cinque) membri, in persona dei signori De Togni Giovanni, Zanetti Giovanna, Ledda Nicola, Coletta Elisa e Corli Stefano sopra comparsi;
- che detti amministratori durino in carica per un triennio;
- che il signor De Togni Giovanni assuma la carica di presidente del consiglio d'amministrazione e legale rappresentante della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la signora Zanetti Giovanna quella di vice presidente.

Gli amministratori così eletti accettano la carica loro conferita, dichiarando in proposito che non sussistono le cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art.2382 codice civile.

Articolo 9

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà al 31 dicembre 2007.

Articolo 10

Le spese del presente atto e conseguenziali tutte - ammontanti presuntivamente a circa euro mille - sono a carico della società.

Richiesto io notaro ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, meco lo firmano a sensi di legge, alle ore sedici e minuti quindici.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano in due fogli, per pagine otto circa.

- Giovanni De Togni - Ledda Nicola - Coletta Elisa - Alessandra Storari - Provenzi Luca - Corli Stefano - Vezzali Paolo - Scarpa Leonardo - Zanetti Giovanna -

ALESSANDRO RICCONI notaro

ALLEGATO "A"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita una società cooperativa denominata "IL PONTE SERVIZI Società cooperativa sociale".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel comune di Migliaro (FE).

Gli amministratori possono istituire, trasferire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici, filiali, succursali, agenzie ed unità locali comunque denominate, nonché disporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune; la pubblicità di tale

trasferimento è disciplinata dall'art. 111 *ter* disposizioni di attuazione del codice civile.

Rimane di competenza dei soci il trasferimento della sede sociale al di fuori dell'ambito comunale, nonché la istituzione di sedi secondarie.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo principale di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale di cittadini disagiati od emarginati attraverso la gestione di servizi assistenziali ed educativi.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali ed educativi di cui al successivo articolo 4.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste dal secondo e terzo comma dell'art.22.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art.4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società cooperativa, così come definita nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

- a) accoglienza, prevenzione, recupero e reinserimento di soggetti tossicodipendenti di entrambi i sessi;
- b) ospitalità di soggetti a rischio od emarginati od in disagiate condizioni economiche in una visione cristiana della vita;
- c) aiuto nelle fasi di disagio familiare attraverso supporti educativi-formativi e di solidarietà anche economica;
- d) favorire la formazione dei propri soci tramite lezioni e conferenze aperte anche ad esterni, per qualificare le prestazioni che i soci svolgeranno presso terzi, attraverso specifici corsi programmati;
- e) sensibilizzare la comunità locale alle problematiche dei tossicodipendenti;
- f) collaborare con enti e associazioni pubbliche e private per il raggiungimento degli scopi suddetti;
- g) predisporre programmi terapeutici personalizzati, di vita comune, di rispetto alle regole, di lavoro manuale, di colloqui personali e di terapie avvalendosi anche di professionalità esterne

altamente qualificate;

h) creare un'azienda di autotrasporto merci per conto terzi, di trasporto rifiuti speciali, servizi di trasporti persone con mezzi idonei, al fine di impegnare, al termine del programma terapeutico, i soci nel lavoro manuale ritenendolo un'importante forma educativa di reinserimento nella società;

i) predisporre eventi culturali e gastronomici atti a far socializzare i soci - anche con l'eventuale apertura di un centro di ristoro e di un servizio di turismo rurale, nonché bed & breakfast anche in eventuale convenzione con enti pubblici;

l) creare un laboratorio per la lavorazione del ferro;

m) partecipare a fiere e mostre nazionali ed internazionali per la vendita di prodotti creati dai soci;

n) promuovere pubblicazioni inerenti allo scopo della cooperativa;

o) lavorazione diretta di terreni agricoli per la coltivazione di prodotti agro alimentari;

p) creare un'azienda di pulizia e giardinaggio, nonché per piccole manutenzioni inerenti a tali attività;

q) aprire una pensione per animali;

r) eseguire e gestire lavori edili e di imbiancatura;

s) eseguire e gestire servizi di facchinaggio e traslochi;

t) promuovere mercatini dell'usato e di articoli reperiti con lo svuotamento di cantine o altro;

u) gestire servizi di somministrazione di alimenti e bevande attraverso l'apertura di chioschi e pizzerie, in forma sia fissa che ambulante in occasione di sagre o fiere;

v) gestire servizi museali, bibliotecari e qualsiasi attività inerente ad eventuali bandi pubblici ai quali la cooperativa potrà partecipare.

w) elaborare, in diverse forme, pubblicazioni e stampe inerenti il fine istituzionale della cooperativa;

x) gestire centri diurni per anziani e disabili sia fisici che psichici, attività di soggiorni estivi per ragazzi e adulti.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies codice civile.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO III - SOCI

Art.5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari, che prestano attività di lavoro a titolo gratuito, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Essi non possono superare il 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Art.6 (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa sociale.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento, la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 60% per cento di quanto previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci lavoratori di cui all'art. 5, secondo comma, lettera a) ed appartenenti alla categoria speciale in oggetto, può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 17 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci appartenenti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee, ma esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio appartenente alla categoria speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art.11.

Art.7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni

od appunti riferentisi alla gestione sociale;

d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- la quota di capitale sottoscritto;

- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art.9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

Art.10 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'organo amministrativo.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art.11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio

lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art.18, quarto comma, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2. dai conferimenti effettuati dai soci appartenenti alla categoria speciale dei soci di cui all'articolo 6;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.18;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art.17 (Ristorno)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art.3.

Art.18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art.16.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.21.

Art.20 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- 1. l'argomento oggetto della decisione;
- 2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- 3. l'indicazione dei soci consenzienti;
- 4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- 5. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni e può esprimere un solo voto, salvo quanto previsto dall'articolo 6 per i soci appartenenti alla categoria speciale.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art.21 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art.19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art.22 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Pertanto, nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art.19 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, tranne che per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art.23 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art.24 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.25 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.26 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal presidente, dal vice presidente e da un numero di consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del presidente o vice-presidente è effettuata dal consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci. Per altro l'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione devono essere soci cooperatori.

Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 155/2006, gli amministratori:

- devono possedere specifiche competenze in materia di educazione, prevenzione, recupero e reinserimento di soggetti tossicodipendenti od in condizione di disagio sociale, maturato in virtù di formazione scolastica, universitaria o parauniversitaria nel settore ovvero attraverso precedenti esperienze in altri enti od associazioni con scopo analogo od affine;
- devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2382 codice civile, nonché non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria né essere stati condannati con sentenza passata in giudicato alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni;
- non possono essere amministratori di altre società che svolgano attività concorrenti con quelle della cooperativa.

L'organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art.27 (Compiti degli amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi

solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art.28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.29 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.30 (Compensi agli amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art.31 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'organo amministrativo potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art.32 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci, che ne nominano il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile e deve quindi essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.33 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art.18, lettera c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art.36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.
3. Con la cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 18, quarto comma, lettera c), deve

essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

- Giovanni De Togni - Ledda Nicola - Coletta Elisa - Alessandra Storari - Provenzi Luca - Corli Stefano - Vezzali Paolo - Scarpa Leonardo - Zanetti Giovanna -

ALESSANDRO RICCIONI notaro

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Ferrara autorizzata con decreto prot. n. 6519/00/II del 21/07/2000 emanato dal Ministero delle Finanze

- Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna - Sezione staccata di Ferrara.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ferrara in data 15 maggio 2007.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.